

N. 1923/10 R.G.N.R.
N. 849/10 R.G.GIP.

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AVVISO ALLE PARTI DI FISSAZIONE DI UDIENZA PRELIMINARE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (Art. 419 - 1° comma - c.p.p.)

Dott. ssa Luisa GIUFFRÈ

in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 5-6-10 nel procedimento n. 849/10

nei confronti di Sicchi Memmel + 4

per i reat di cui a art. _____

Accertato in _____ in data _____

AVVISA

A) Il pubblico Ministero richiedente Dr. _____

B) a imputat _____

*VE DI
RICHIESTA*

con avvertimento che ricorrendo i presupposti di legge potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 e segg. D.P.R. 30.5.02 n. 115)

C) L'avv.to RINVIO

difensore di fiducia/d'ufficio di GIUSTIZIA

D) l'part offes _____

E) L'avv.to _____ difensore della P.O.

che con decreto in data 10-6-10 il Giudice per le indagini preliminari ha fissato per il giorno 28-10-10 alle ore 9.00 e ss. presso il Tribunale di Barcellona P.G. via Falcone Borsellino aula Gip, l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio di cui sopra depositata dal Pubblico Ministero, con avvertimento che non comparendo sarà giudicato in ~~contumacia~~ assenza, che ciascuno ha facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal l'Ufficio del P.M. nonché di presentare memorie e produrre documenti e con invito al P.M. a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di cui sopra.

Barcellona P.G. li 10-6-10

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Luisa GIUFFRÈ

932/1

N. 1923/19 R.G. notizie di reato



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Barcellona P.G.

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Barcellona P.G.

Il Pubblico Ministero dott. Rita Barbieri, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.,

Visti gli atti del procedimento penale n. 1923/19 R.G.n.r. - Mod. 21

Iscritto nel registro delle notizie di reato il 24/8/19 nei confronti di:

- 1) **Siclari Manuel**, nato a Messina il 15/01/1988 elettivamente domiciliato c/o il difensore di fiducia
difeso di fiducia dall'avv. Zanghì Giuseppe del foro di Messina
- 2) **Cannone Francesco** nato a Catania il 23/11/1985 ivi residente via Francesco Gallo n. 10
difeso di ufficio dall'avv. Eleonora Cicero del foro di Barcellona PG
- 3) **Cannavò Orazio** nato a Messina il 21/09/1980 elettivamente domiciliato c/o il difensore di fiducia
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Silvestro del foro di Messina
- 4) **Di Leo Giulia** nata a Milano il 01/10/1988 ivi residente via Emilio Cecchi 2
difeso di fiducia dall'avv. Zanghì Giuseppe del foro di Messina
- 5) **Belnome Martino** nato a Messina il 29/05/1989 residente Torregrotta via Messina 32
difeso di ufficio dall'avv. Eleonora Cicero del foro di Barcellona PG

IMPUTATI

992/2

VEDI ALLEGATO

Identificata la persona offesa in:

- Anastasiia Orlova nata in Uzbekistan il 21/05/1987 domiciliata presso il difensore di fiducia avv. Enrico Vergani del foro di Genova;

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Accertamenti agli atti

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell' imputato e per i reati sopraindicati.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Barcellona PG, li' 4 6 J. 2020'

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Rita Barbieri sost.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il 4 GIU. 2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Magglo

Depositato in cancelleria

oggi 05 GIU 2020

il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Luisa Cuffrè



952/3

SICLARI Manuel

a) del delitto previsto e punito dall'art. 368 comma primo c.p., poiché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "AZURE EMBARK S.r.l.", con querela sporta in data 09.05.2018 e diretta alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G., pur sapendola innocente, incolpava ORLOVA Anastasiia del reato di tentata truffa nei confronti dell'INAIL e della società "AZURE EMBARK S.r.l." nonché del reato di diffamazione nei confronti della "AZURE EMBARK S.r.l."

Nella specie nella citata querela, dopo aver premesso che ORLOVA Anastasiia era stata assunta dalla citata società in data 27.06.2017 con contratto denominato "part time orizzontale" di venti ore settimanali - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì, dichiarava:

- che ORLOVA Anastasiia non era imbarcata sullo yacht "LUTETIA" dovendo ella prestare esclusivamente servizi di pulizia a terra sulle imbarcazioni ormeggiate in panchina;

AB



982

che la stessa, per fini di lucro, aveva falsamente dichiarato, con denuncia inoltrata all'INAIL, che l'incidente nel quale era rimasta coinvolta era avvenuto mentre stava svolgendo attività lavorativa sullo yacht denominato "LUTETIA" di proprietà della "AZURE EMBARK Srl";

- che ORLOVA Anastasiia si era recata a bordo di altra imbarcazione, nella specie dello yacht denominato "MARYLIN", e che alle ore 02.00 del 28.06.2017, dopo aver bevuto diversi cocktails, ballando insieme ad altri passeggeri sul flybridge, ossia sul ponte più alto, per effetto dell'alcool, del sonno o per distrazione, urtava la balaustra e cadeva sul ponte inferiore riportando lesioni gravi;
- che il comportamento di ORLOVA Anastasiia costituiva il tentativo di lucrare ai danni della "AZURE EMBARK S.r.l." e dell'INAIL un risarcimento e un indennizzo, in realtà non dovuto, attraverso l'esposizione di fatti e circostanze contrari al vero, diffondendoli a mezzo stampa, di notizie false e tendenziose onde screditare la "AZURE EMBARK s.r.l."

In Barcellona P.G. il 09.05.2018 (data di presentazione della querela).

SICLARI Manuel e CANNONE Francesco

b) Del delitto previsto e punito dagli articoli 113 c.p. e 590 commi primo, terzo e quarto c.p., poiché, in cooperazione colposa tra loro, SICLARI Manuel in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "AZURE EMBARK S.r.l.", CANNONE Francesco in qualità di comandante dello Yacht denominato "LUTETIA", per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed inosservanza di norme di legge anche sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano ad ORLOVA Anastasiia lesioni personali gravi consistite in *"Politrauma dinamica maggiore: Trauma cranico commotivo con ematoma sottocutaneo imponente che distanzia i margini di due ferite L-C parete occipitale sinistra - frattura distale scomposta con dislocazione ad latum del III diafisario distale del femore sinistro"* con prognosi complessivamente superiore ai 40 giorni.

Nella specie, nelle qualità sopra indicate, disponendo che ORLOVA Anastasiia, imbarcata a bordo dello yacht da diporto ad uso commerciale denominato Aicon 75 FLY "LUTETIA" registrato al nr. PA2851D di proprietà della "AZURE EMBARK S.r.l.", svolgesse attività di sistemazione di accappatoi, di teli da bagno e di quant'altro era stato lasciato incustodito dai passeggeri della citata imbarcazione, per negligenza, imprudenza ed inosservanza delle sotto indicate norme a tutela dei lavoratori, cagionavano a ORLOVA Anastasiia, che scivolava dalla scala interna dell'imbarcazione, le lesioni personali sopra indicate.

Con violazione delle seguenti norme di legge:

- art. 18 comma primo lett. f) del D.lgs. 81/2008 poiché non dimostravano l'esercizio di una efficace azione di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- art. 36 comma primo lettera a) del D.lgs. 81/2008, poiché, nelle qualità sopra indicate, non provvedevano che ORLOVA Anastasiia ricevesse adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro riferiti all'attività dell'impresa;
- art. 36 comma secondo lettera a) del D.lgs. 81/2008, poiché, nelle qualità sopra indicate, non provvedevano che ORLOVA Anastasiia ricevesse adeguata informazione sui rischi specifici cui era esposta in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

Fatto aggravato ai sensi del comma quarto dell'art. 590 c.p. poiché i fatti sopra indicati erano commessi nell'esercizio abusivo della professione di assistente di bordo per la quale era necessaria una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato Italiano e nella specie del libretto di navigazione rilasciato dall'Autorità Marittima.

In Lipari il 28 giugno 2017.

932/5
SOS

SICLARI Manuel e CANNONE Francesco

- c) Del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 55 del D.lgs. 81/2008 in relazione agli artt. 18 comma primo lett. f), 36 comma primo lettera a) e 36 comma secondo lettera a) dello stesso decreto, poiché, in concorso tra loro, SICLARI Manuel in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "AZURE EMBARK S.r.l." ed in tale veste quale datore di lavoro di ORLOVA Anastasiia, CANNONE Francesco in qualità di comandante dello Yacht denominato "LUTETIA" ed in tale veste quale dirigente delle attività lavorativa da svolgersi sulla citata imbarcazione non dimostravano l'esercizio di una efficace azione di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non provvedevano che ORLOVA Anastasiia ricevesse adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro riferiti all'attività dell'impresa e non provvedevano che ORLOVA Anastasiia ricevesse adeguata informazione sui rischi specifici cui era esposta in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

In Lipari in data antecedente e prossima al 28 giugno 2017

CANNAVÒ Orazio

- d) Del reato previsto e punto dall'art. 378 comma primo c.p., poiché, dopo che fu commesso il reato di lesioni colpose con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di ORLOVA Anastasiia, aiutava SICLARI Manuel e CANNONE Francesco ad eludere le investigazioni dell'autorità.

In particolare escusso a sommarie informazioni in data 10.04.2018 dagli ufficiali di P.G. della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, dichiarava che l'incidente descritto al capo b) era accaduto sull'imbarcazione denominata "MARYLIN" di cui era il comandante, eludendo in tal modo le investigazioni poiché dichiarava che ORLOVA Anastasiia si trovasse su altra imbarcazione anziché sulla "LUTETIA" nella quale avvenivano i fatti indicati al capo b) in cui la predetta riportava lesioni.

In Lipari il 10 aprile 2018

DI LEO Giulia

- e) Del reato previsto e punto dall'art. 378 comma primo c.p., poiché, dopo che fu commesso il reato di lesioni colpose con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di ORLOVA Anastasiia, aiutava SICLARI Manuel e CANNONE Francesco ad eludere le investigazioni dell'autorità.

In particolare escussa a sommarie informazioni in data 14.04.2018 dagli ufficiali di P.G. della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, dichiarava che durante un incontro avuto con ORLOVA Anastasiia presso l'ospedale in cui la stessa era stata ricoverata a seguito delle lesioni subite, la stessa le riferiva che ai fatti era presente anche Orazio Cannavò, (comandante dello yacht denominato "MARYLIN"), che la stessa le avrebbe riferito che era caduta mentre si trovava sul "fly" intenta a mandare messaggi con il proprio telefono cellulare nonché, in ultimo, che personale infermieristico le avrebbe riferito che, all'arrivo in ospedale, ORLOVA Anastasiia forse era ubriaca, eludendo in tal modo le investigazioni poiché riferiva fatti diversi in relazione a quelli indicati al capo b).

In Lipari il 14 aprile 2018.

BB

983

BELNOME Martino

f) Del reato previsto e punto dall'art. 378 comma primo c.p., poiché, dopo che fu commesso il reato di lesioni colpose con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di ORLOVA Anastasiia, aiutava SICLARI Manuel e CANNONE Francesco ad eludere le investigazioni dell'autorità.

In particolare escusso a sommarie informazioni in data 16.04.2018 dagli ufficiali di P.G. della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, dichiarava che dopo aver terminato il lavoro sulla "LUTETIA" avevano socializzato con i passeggeri dell'imbarcazione denominata "MARYLIN" che li invitavano a bordo; intorno alle ore 23.00, mentre il Comandante del "LUTETIA" Francesco Cannone rimaneva a bordo a dormire, lui e la signora ORLOVA Anastasiia salivano a bordo dello yacht "MARYLIN" nel quale vi rimanevano, nonché riferendo all'autorità che in un primo momento non aveva detto la verità ed in particolare che, nell'immediatezza dell'incidente, aveva avvisato personalmente l'armatore Siclari riferendogli che l'incidente era avvenuto a bordo della "LUTETIA";

eludendo in tal modo le investigazioni poiché dichiarava che ORLOVA Anastasiia si trovava su altra imbarcazione anziché sulla "LUTETIA" nella quale avveniva in fatto indicato al capo b) in cui la predetta riportava lesioni.

In Lipari il 16 aprile 2018.

CANNAVÒ Orazio

g) del reato di cui all'art. 483 comma primo c.p. in relazione all'art. 76 del DPR 445/2000 poiché, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata all'armatore SICLARI Manuel e da quest'ultimo prodotta a personale della Capitaneria di Porto di Milazzo allorchè era escusso a sommarie informazioni in data 29.11.2018, attestava falsamente che i fatti descritti al capo b) si erano verificati a bordo dell'imbarcazione denominata "Marylin".

Fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità.

In Milazzo il 29 novembre 2018.

BELNOME Martino

h) del reato di cui all'art. 483 comma primo c.p. in relazione all'art. 76 del DPR 445/2000 poiché, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata all'armatore SICLARI Manuel e da quest'ultimo prodotta a personale della Capitaneria di Porto di Milazzo allorchè era escusso a sommarie informazioni in data 29.11.2018, attestava falsamente che i fatti descritti al capo b) si erano verificati a bordo dell'imbarcazione denominata "Marylin" nonché dichiarava falsamente che, dopo che aveva accompagnato la ORLOVA in ospedale poiché era salito a bordo della stessa ambulanza che aveva prestato i soccorsi, rientrato in porto svegliava il comandante Francesco Cannone, che dormiva sulla "LUTETIA" insieme ai suoi passeggeri, per spiegarli cosa era accaduto alla Orlova.

Fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità.

In Milazzo il 29 novembre 2018.

